



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 22 luglio 2021*

*composta dai magistrati:*

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee di indirizzo per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017-2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida e il questionario per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida e il questionario per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida e il questionario per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 7/2020/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

ESAMINATE le relazioni sul Bilancio 2018-2020 e sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di Giacciano con Baruchella (RO);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 41/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Consigliere Elena Brandolini;

## FATTO

**1.** La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Giacciano con Baruchella (RO), ente di piccole dimensioni (2.120 abitanti), ed in particolare:

- le relazioni-questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018-2020 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, inoltrate

dall'organo di revisione dell'Ente, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, redatte in conformità alle indicazioni espresse dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni di indirizzo riportate in premessa;

- le relazioni dell'Organo di revisione relative ai richiamati documenti del ciclo di bilancio;
- le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Si premette che il Comune di Giacciano con Baruchella è stato destinatario:

- della deliberazione n. 270/2018/PRNO con la quale questa Sezione ha concluso l'esame della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione 2016-2018, senza formulare osservazioni.

Si evidenzia inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini, per entrambi gli esercizi;
- il rendiconto è stato approvato nei termini sia per l'esercizio 2017 (30/4/2018), che per il 2018 (9/4/2019);
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, come anche la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario; non è stata adottata la contabilità economico-patrimoniale; il Questionario non espone inoltre le politiche di valorizzazione del patrimonio perseguite da parte dell'Ente, non ricorrendone la fattispecie.

**1.1.** Dall'analisi svolta sono emerse, comunque, le seguenti incongruenze di dati e criticità della gestione:

- mancata adozione delle linee di indirizzo e/o coordinamento per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari relativamente al solo esercizio finanziario 2017;
- riscontrate incongruenze, sempre per l'esercizio 2017, tra i dati del questionario e quelli presenti in BDAP in relazione agli equilibri di bilancio;
- riscontrato grado di autonomia finanziaria non particolarmente soddisfacente (66,82% nel 2017 e 68,48% nel 2018) a cui si accompagna nell'esercizio 2018 anche qualche sofferenza nella riscossione in competenza relativamente alle entrate derivanti

dall'attività di contrasto all'evasione tributaria (nel complesso 26,04%) nonché accertamento per cassa, nell'esercizio 2017, delle entrate per recupero evasione IMU (accertamenti esattamente uguali alle riscossioni). È stata riscontrata sofferenza anche nella capacità di riscossione in conto residui per il titolo 1 (43,5% nel 2017 in miglioramento nel 2018, 53,98%) nonché per il titolo 3 nell'esercizio 2018 (11,96%) e nella riscossione in c/competenza per il titolo 3 per il 2018 (69,01%);

- mancata valorizzazione della cassa vincolata per entrambi gli esercizi finanziari considerati;
- indice di tempestività dei pagamenti positivo (+19,74 gg nel 2017 e +23,11gg nel 2018);
- riscontrati casi di mancata doppia asseverazione dei prospetti conciliativi dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli Organismi partecipati.

**1.2.** Fermo restando quanto sopra, la situazione contabile-finanziaria del Comune in esame risulta compendiate dalle seguenti tabelle:

### **EQUILIBRI DI BILANCIO**

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017-2019 e 2018-2020 e rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

	<b>Rendiconto 2017</b>	<b>Rendiconto 2018</b>
Equilibrio di parte corrente	86.361,37	111.379,16
Equilibrio di parte capitale	359,03	24.060,76
Saldo delle partite finanziarie	0	0
<b>Equilibrio finale</b>	<b>86.720,40</b>	<b>135.439,92</b>

Il risultato della gestione di competenza esprime una situazione di equilibrio anche al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa, sia in parte corrente che in parte capitale.

L'avanzo, per l'esercizio 2017, è stato applicato in parte corrente, per un importo di euro 6.071,33, finanziato con quota accantonata, come anche in conto capitale per un importo di euro 66.700,00, finanziato con la quota disponibile; rispetto all'utilizzo, che corrisponde complessivamente al 31,97% dell'avanzo 2016, quest'ultimo risulta capiente (come anche la quota disponibile).

Di conseguenza, per il 2017, il saldo di parte corrente, al netto dell'avanzo applicato, risulta positivo per euro 80.290,04.

Per quel che riguarda l'esercizio 2018, l'avanzo è stato applicato solo in conto capitale per un importo di euro 95.000,00, finanziato con la quota disponibile dell'avanzo 2017, rispetto al quale l'utilizzo complessivo corrisponde al 38,84%, risultando, quindi, capiente.

Per l'esercizio 2018, il saldo di parte corrente risulta positivo per euro 111.379,16.

Per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto, viene rispettato il saldo-obiettivo di finanza pubblica e, in sede di rendiconto, l'art. 162 TUEL risulta rispettato per i due esercizi considerati.

Tuttavia, per l'esercizio 2017 emergono delle incongruenze tra i dati del questionario e quelli presenti in BDAP (omissione FPV spesa in conto capitale), per importo minimo e ininfluyente ai fini del rispetto del saldo. Per il 2018, nei dati RGS non risulta l'applicazione dell'avanzo in conto capitale, mentre risultano gli spazi finanziari acquisiti, finalizzati alle spese finanziate con avanzo. In ogni caso, il saldo-obiettivo è rispettato.

### **ENTRATE - AUTONOMIA FINANZIARIA**

Il grado di copertura delle spese correnti e rimborso prestiti è adeguato (109,55% nel 2017 e 112,83% nel 2018).

Non particolarmente soddisfacente, invece, il grado di autonomia finanziaria (66,82% nel 2017 e 68,48% nel 2018).

Nel complesso l'Ente presenta una discreta, anche se non ottimale, capacità di realizzo delle previsioni di competenza in accertamenti, con riferimento in particolare alle entrate proprie (es.: Tit. I: 99,18% nel 2017 e 99,71% nel 2018; Tit. II: 83,29% nel 2017 e 82,04% nel 2018; Tit. III: 91,13% nel 2017 e 95,12% nel 2018; Tit. IV: 97,45% nel 2017 e 92,60% nel 2018).

Per l'esercizio 2018 si registra qualche sofferenza nella riscossione in competenza relativamente alle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria (nel complesso 26,04%): a fronte di accertamenti per euro 82.800,20 sono stati riscossi solo euro 11.787,74.

Nel 2017 è emerso l'accertamento per cassa delle entrate per recupero evasione IMU (accertamenti esattamente uguali alle riscossioni).

### **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

	<b>Rendiconto 2017</b>	<b>Rendiconto 2018</b>
Fondo cassa finale	191.501,88	301.649,03
Residui attivi	549.063,79	522.943,69
Residui passivi	473.350,45	504.742,25
FPV	22.608,80	12.261,64
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>244.606,42</b>	<b>307.588,83</b>
Parte accantonata	54.803,10	124.687,72
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>54.053,10</i>	<i>122.652,72</i>
Totale parte vincolata	2.001,88	2.001,88
Totale parte destinata agli investimenti	0,00	0,00
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>187.801,44</b>	<b>180.899,23</b>

L'analisi ha evidenziato che, rispetto all'esercizio 2016, il risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 è aumentato del 7,46% mentre la quota disponibile è diminuita del 5,28%. Analogamente, nell'esercizio 2018, si è verificato che, rispetto al 2017, il risultato di amministrazione è aumentato (+25,75%), ma non la quota disponibile, che vede una diminuzione (- 3,68%).

Nell'esercizio 2017, i residui hanno inciso sull'avanzo per il 30,95%, mentre il fondo cassa per il 78,29%. La quota disponibile costituisce il 76,78% dell'avanzo di lett. A. Nell'esercizio 2018, la quota disponibile ha inciso sull'intero avanzo di amministrazione per il 58,81%; i residui hanno inciso per il 5,92%, mentre il fondo cassa per il 98,07%.

Nel 2017, l'FCDE risulta composto da un accantonamento di euro 53.951,36 su un totale di residui di euro 308.679,65 per quel che riguarda le “*imposte, tasse e proventi assimilati*” del Tit. I, con una percentuale pari a 17,48%; nessun accantonamento per “*Sanzioni per violazioni codice della strada*” (non risultano comunque residui), e un accantonamento di euro 101,74 su un totale di residui di euro 8.007,22 per “*vendita e gestione dei beni*” (1,27%), riferiti alle entrate del Tit. III. Se riferito alle sole tipologie di entrate considerate il FCDE rappresenta il 17,07% del totale dei residui. Se, invece, si considera, come nel prospetto in BDAP, l'intero volume dei residui, la percentuale si riduce a 10,02% (13,36% su parte corrente).

Nell'esercizio 2018, l'FCDE risulta composto da un accantonamento di euro 122.652,72 su un totale di residui di euro 291.189,51 per quel che riguarda le “*imposte, tasse e proventi assimilati*” del Tit. I, con una percentuale pari a 42,12%. Se, invece, si considera, come nel prospetto in BDAP, l'intero volume dei residui, la percentuale di accantonamento è più modesta (23,90%; riferita alla sola parte corrente, 26,88%).

### CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	308.679,65	134.179,47	43,5%	291.189,51	157.177,21	53,98%
Tit.1 competenza	1.043.153,55	851.608,07	81,64%	1.127.511,41	987.824,34	87,61%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	8.014,76	10.195,77	127,2%	54.622,09	6.532,47	11,96%
Tit.3 competenza	148.822,83	144.262,87	96,94%	173.402,64	119.656,54	69,01%

Fermo restando quanto già evidenziato sopra circa la sofferenza nella capacità di riscossione in conto residui e in conto competenza, si evidenzia che:

- per l'esercizio 2017 l'incidenza dei residui attivi sul totale degli accertamenti si attesta al 23,56%. L'incidenza del totale dei residui passivi sul totale degli impegni è pari a 20,48%. Si registra una certa sofferenza nello smaltimento dei residui attivi soprattutto per il Tit. I mentre si riscontra un decremento dei residui passivi nel loro complesso (dati BDAP);
- per l'esercizio 2018, l'incidenza dei residui attivi sul totale degli accertamenti si attesta al 23,80%. L'incidenza del totale dei residui passivi sul totale degli impegni è pari al 23,30%. Sulla base dei dati in BDAP, si è potuto verificare qualche sofferenza nello smaltimento dei residui attivi provenienti dalla gestione residui, soprattutto per le entrate proprie, in particolare per il Tit. I.

Si riscontra peraltro una sofferenza nella capacità di riscossione in conto residui per il titolo 1 (43,5% nel 2017 in miglioramento nel 2018, 53,98%) nonché per il titolo 3 nell'esercizio 2018 (11,96%). Emerge, anche, una sofferenza nella riscossione in c/competenza per il titolo 3 per il 2018 (69,01%).

La situazione di cassa, comunque, non denota problemi di liquidità né di solvibilità dell'Ente.

Va, tuttavia, rilevato che la cassa vincolata è nulla sia per il 2017, sia per il 2018 e che l'indice annuale sulla tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'art. 1, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, si attesta su valori positivi per entrambi gli esercizi.

### **SITUAZIONE DI CASSA**

	<b>Rendiconto 2017</b>	<b>Rendiconto 2018</b>
Fondo cassa finale	191.501,88	301.649,03
Anticipazione di tesoreria	0	0
Cassa vincolata	0	0
<b>Tempestività dei pagamenti</b>	<b>+19,74</b>	<b>+23,11</b>

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere e non emergono quote di anticipazioni non restituite.

Per l'esercizio 2017, per quel che riguarda gli equilibri di cassa, il differenziale tra riscossioni e pagamenti risulta negativo in conto residui, così come in competenza, con il risultato finale di un fondo cassa di euro 191.501,88, con un decremento, rispetto a quello iniziale, pari al 53,63%.

Analogamente, per l'esercizio 2018, quanto agli equilibri di cassa, il differenziale tra riscossioni e pagamenti risulta positivo in conto residui, tale da compensare il saldo negativo in competenza, con il risultato finale di un fondo cassa di euro 301.649,03, con un incremento, rispetto a quello iniziale, pari al 57,52%.

L'Ente non ha fatto ricorso all'istituto dell'anticipazioni di tesoreria.

### **INDEBITAMENTO**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Debito complessivo a fine anno	1.462.542,85	1.451.855,85

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

### **ORGANISMI PARTECIPATI**

L'Organo di revisione non segnala, né nel Questionario né nella sua relazione, situazioni di criticità in ordine alle partecipazioni societarie in entrambi gli esercizi 2017 e 2018. Tuttavia, sia per l'esercizio 2017 che per il 2018, lo stesso evidenzia che, pur se non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra Ente e organismi partecipati, si riscontra l'assenza della doppia asseverazione, in alcuni casi, dei relativi prospetti.

Nel proprio parere al Rendiconto della gestione, il revisore dei conti ha invitato, quindi, l'Ente ad effettuare ulteriori verifiche nel corso dell'esercizio in relazione alle società (nel 2018 una) che non hanno fornito in tempo utile per l'approvazione del rendiconto i dati richiesti. Inoltre, l'Organo di revisione ha invitato *“l'Amministrazione a richiamare ai propri doveri e al rispetto della legge gli organismi partecipati che si dovessero rendere*

*inadempienti, adottando con estrema urgenza le misure necessarie a tal fine, comprese le segnalazioni alle autorità competenti all'applicazione di eventuali sanzioni”.*

## DIRITTO

**2.** In via preliminare occorre evidenziare che, sebbene le riscontrate incongruenze di dati e criticità della gestione non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio rinviene la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente su tali aspetti – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (Responsabile dei servizi finanziari, Revisori dei conti, Segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano, per il futuro, essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione. Il controllo in questione, infatti, in quanto finalizzato alla verifica del rispetto delle regole giuridico-contabili che presiedono alla sana gestione finanziaria, si estrinseca anche attraverso le forme della delibera-segnalazione contenente le riscontrate irregolarità/criticità le quali, seppur non connotate da gravità tale da incidere nell'immediato sugli equilibri finanziari, ove reiterate, potrebbero ingenerare comunque gravi squilibri gestionali.

**2.1.** Si ricorda, in proposito, che il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali esercitato dalle Sezioni regionali di controllo – previsto a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stato, in seguito, ulteriormente potenziato con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, e poi trasfuso nell'art. 148-bis del TUEL - nel quale, da un lato, sono confluiti i controlli ex comma 166 di cui sopra per la verifica dei principali fenomeni gestori in grado di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti e, dall'altro, sono state stabilite le misure sanzionatorie e/o interdittive conseguenti all'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica posti a presidio del pareggio/equilibrio di bilancio.

Ne consegue che, nel loro percorso evolutivo, i controlli sui bilanci degli enti locali hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. Non bisogna trascurare, sul punto, che i vincoli di finanza pubblica posti a tutela dell'unità economica della Repubblica sono, oggi, ancor più pregnanti nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. A ciò deve aggiungersi che i predetti controlli, per espresso disposto normativo, sono altresì diretti a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria e/o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengano



più opportune e, per tale motivo, si pongono in una prospettiva dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex plurimis*: Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 60 del 2013, n. 40 del 2014, n. 155/2015, n. 188/2016, n. 228 del 2017, Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

Deve essere, poi, ulteriormente sottolineato che, come espressamente stabilito dalla richiamata disposizione normativa, tale controllo è svolto sulla base di criteri e linee guida definite in modo unitario dalla Corte dei conti, le quali, da un lato costituiscono le basi per una più proficua collaborazione tra la Corte stessa e le Istituzioni territoriali e, dall'altro, rappresentano lo strumento essenziale per una più efficace e sinergica cooperazione tra organi di controllo interno ed esterno. Alle linee guida e all'annesso questionario, infatti, devono fare riferimento sia l'Organo di revisione degli enti locali, per le attività di controllo agli stessi demandate, quanto le Sezioni regionali di controllo per le analisi di competenza e, in particolare, per la verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell'indebitamento. Per le Sezioni regionali di controllo, tuttavia, le linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo che non limita gli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità, anche in relazione ad ulteriori profili contabili e gestionali ritenuti di interesse, in ordine ai quali le Amministrazioni e gli Organi di revisione contabile sono tenuti a garantire tutte le informazioni richieste, secondo le indicazioni fornite dalle Sezioni di controllo territorialmente competenti.

In siffatto contesto, il controllo della Sezione è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati dai revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun modo considerata quale implicita valutazione positiva.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno pertanto richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie, (già citate nel preambolo: ci si riferisce in particolare alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR ed alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

**2.2.** Per quanto sopra premesso, all'esito dell'analisi svolta la Sezione non può esimersi dal richiamare l'attenzione sui riscontrati profili di criticità della gestione e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

### **2.2.1. Mancata adozione linee di indirizzo per i controlli sugli equilibri**

Dall'analisi del questionario relativo al rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 emerge che il responsabile del servizio finanziario dell'Ente non ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinario svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari (risposta negativa al quesito n. 16 delle "Domande preliminari").

Sul punto la Sezione prende positivamente atto che la criticità viene meno nell'esercizio 2018 per il quale si afferma in questionario che dette linee di indirizzo e/o di coordinamento sono state adottate (quesito n. 17 delle "Domande preliminari") e che nel corso degli esercizi considerati non si sono verificate situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio che, come sopra rappresentato, sono stati rispettati sia a preventivo che a consuntivo.

Cionondimeno, la Sezione deve richiamare l'attenzione dell'Ente sull'importanza dell'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché dell'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi, atta a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Si richiama, in proposito, l'art. 147 – quinquies del TUEL.

### **2.2.2. Incongruenze rilevate**

L'analisi ha evidenziato delle incongruenze tra i dati riportati nella Banca dati unitaria BDAP e quelli valorizzati nei documenti della RGS ai fini della verifica del rispetto del saldo-obiettivo (ad esempio, nell'esercizio 2018 dai dati RGS non risulta l'applicazione dell'avanzo in conto capitale anche se viene riportato il dato relativo agli spazi finanziari acquisiti, finalizzati alle spese finanziate con avanzo).

Considerato che, anche tenendo conto delle rilevate discrasie l'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto, e che, pertanto, le incongruenze riscontrate sono di importo minimo e ininfluenti ai fini del rispetto del saldo, la Sezione ritiene di doversi limitare a porre la circostanza all'attenzione dell'Ente.

Sollecita, comunque, per il futuro gli Organi, a vario titolo coinvolti nella costruzione e redazione dei documenti di bilancio e dei connessi adempimenti, a porre maggiore attenzione ed accortezza nell'espletamento di dette funzioni.

Richiama, quindi, l'attenzione sull'importanza della correttezza dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche all'uopo sottolineando come, in specie, non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, come pure evidenziato dalla Sezione delle autonomie *"tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria"* (delibera n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

### **2.2.3. Autonomia finanziaria e capacità di riscossione delle entrate.**

L'analisi svolta ha evidenziato un non soddisfacente grado di autonomia finanziaria e una certa sofferenza nella capacità di riscossione dell'Ente.

Il grado di autonomia finanziaria, infatti, si attesta al 66,82% nell'esercizio 2017 ed al 68,48% nel 2018.

Quanto alla capacità di riscossione delle entrate emerge una sofferenza nella riscossione in conto residui per il titolo 1 (43,5% nel 2017 in miglioramento nel 2018, 53,98%) nonché per il titolo 3 nell'esercizio 2018 (11,96%). Emerge, anche, una sofferenza nella riscossione in c/competenza per il titolo 3 per il 2018 (69,01%).

Sempre per l'esercizio 2018 emerge qualche sofferenza nella riscossione in competenza relativamente alle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria (nel complesso 26,04%) per cui, a fronte di accertamenti per euro 82.800,20 sono stati riscossi solo euro 11.787,74.

Nel 2017 è emerso, poi, l'accertamento per cassa delle entrate per recupero evasione IMU posto che gli accertamenti sono esattamente uguali alle riscossioni.

Questo, nonostante l'Ente abbia un grado di copertura delle spese correnti e rimborso prestiti adeguato (109,55% per l'esercizio 2017 e 112,83% per il 2018), una buona capacità di realizzo delle previsioni di competenza in accertamenti, con riferimento in particolare alle entrate proprie (Tit. I: 99,18% nel 2017 e 99,71% nel 2018; Tit. II: 83,29% nel 2017 e 82,04% nel 2018; Tit. III: 91,13% nel 2017 e 95,12% nel 2018; Tit. IV: 97,45% nel 2017 e 92,60% nel 2018).

La Sezione rammenta che la gestione delle risorse della collettività amministrata non è, nel tempo, impermeabile ad evidenti sofferenze creditorie e debitorie laddove non sia accompagnata da un approccio necessariamente dinamico e preventivo nel monitoraggio degli andamenti e nell'efficacia della riscossione e dei pagamenti. Ricorda, altresì, che la capacità dell'Ente di realizzare le entrate accertate costituisce il presupposto ineludibile per l'impostazione delle politiche pubbliche anche negli enti del livello di governo locale. Da ciò discende che tanto più efficace sarà la capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate, tanto più alta sarà la disponibilità di risorse liquide per rendere maggiori e/o migliori servizi alla cittadinanza.

La Sezione, pertanto, raccomanda a tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, di intraprendere le conseguenti azioni e di vigilare sull'andamento del fenomeno in vista anche della adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Quanto poi al rilevato accertamento per cassa delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria (prospetto 2.1 della Sez. I.III del questionario 2017 in cui gli accertamenti coincidono esattamente con le riscossioni), la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sulle statuizioni dell'All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 che prevede (punto 3.3) che *“sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..”*; allo stesso modo l'esempio n. 4 contenuto nel medesimo All. 4/2- Appendice tecnica- prevede che *“nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice*

*della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.). Pertanto, per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione”.*

In relazione a tale profilo, si prende positivamente atto che detta criticità è circoscritta al solo esercizio finanziario 2017 e, nel contempo, si richiama, comunque per il futuro, il Comune ad un pedissequo rispetto della disciplina sopra richiamata, evidenziando che l'accertamento integrale delle entrate, pur con le eccezioni previste dal D.lgs. n. 118/2011, accompagnato dalla contestuale previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità, costituisce uno degli aspetti principali della disciplina concernente l'armonizzazione contabile.

#### **2.2.4. Mancata determinazione della giacenza di cassa vincolata ad inizio anno**

Per entrambi gli esercizi finanziari considerati, non risulta valorizzata la cassa vincolata. Ciò non rappresenta una criticità qualora l'Ente abbia provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12 di ciascun anno considerato. Tuttavia, sul punto, la Sezione ritiene necessario ribadire ancora una volta l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione. L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge nell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone limiti sia quantitativi che procedurali, nonché pone la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (si richiamano altresì le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR). Inoltre, si rammenta che l'art. 180 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, *“gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”*. Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino *“il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”*.

#### **2.2.5. Indice annuale di tempestività dei pagamenti positivo**

Per entrambi gli esercizi considerati, l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al comma 1 dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è positivo (+19,74 per il 2017 e +23,11 per il 2018).

La Sezione ricorda in proposito che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica, e che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Come peraltro sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 24/2016, la disciplina dell'art. 183, comma 8, del TUEL - in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificare la coerenza di questi con l'obbligatorio prospetto allegato al bilancio di previsione, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica - si pone, fra le altre misure, in un'ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati.

Rammenta, poi, che ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 231/2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, analiticamente stabiliti dal comma 2 del richiamato articolo 4.

Richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di intraprendere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori.

#### **2.2.6. Riscontrati casi di mancata doppia asseverazione nei prospetti di conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra ente e propri organismi partecipati**

La Sezione riconosce che l'Organo di revisione non evidenzia negli atti di propria competenza situazioni di criticità in ordine alle partecipazioni societarie del Comune.

Tuttavia, sia per l'esercizio 2017 che per il 2018, l'Organo di revisione segnala che, sebbene non sussistano casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra Ente e organismi partecipati, emerge l'assenza della doppia asseverazione, in alcuni casi, dei prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e i predetti organismi partecipati.

In particolare, quanto al rendiconto dell'esercizio 2017, l'Organo di revisione (pag. 24 della Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto) ha invitato espressamente *“l'amministrazione a richiamare ai propri doveri e al rispetto della legge gli organismi partecipati che si dovessero rendere inadempienti, adottando con estrema urgenza le misure necessarie a tal fine, comprese le segnalazioni alle autorità competenti all'applicazione di eventuali sanzioni”*. Ciò in quanto solo parte degli organismi partecipati aveva ottemperato all'invito dell'Ente alla produzione dei pertinenti dati in tempo utile per l'approvazione del rendiconto.

Situazione analoga si è verificata nell'esercizio 2018 (anche se per un solo organismo partecipato) per cui l'Organo di revisione ha reiterato la raccomandazione di cui sopra e invitato l'Ente *“ad effettuare ulteriori verifiche nel corso dell'esercizio”* (pag. 24

Relazione sul rendiconto 2018).

La Sezione sul punto richiama gli obblighi di controllo legati alla natura pubblica delle risorse utilizzate. I suddetti obblighi e cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e, pertanto, non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico degli organismi partecipati, e dunque indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività.

Quanto alla mancata doppia asseverazione, da parte dei rispettivi organi di controllo, della nota informativa in relazione alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, si richiama la deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG in cui la Sezione delle autonomie in merito alla nota informativa attestante i rapporti creditori e debitori intercorrenti tra enti locali e società partecipate o altri enti strumentali ha enunciato il seguente principio di diritto:

*“La disposizione dettata dall’art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede l’inserimento nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto degli enti territoriali anche degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali.*

*Gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente territoriale devono necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate ovvero del cosiddetto “gruppo amministrazione pubblica” secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del d.lgs. n. 118/2011.*

*Fermo restando la responsabilità dell'organo esecutivo dell'ente territoriale, tenuto a redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto e, quindi, ad illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori.*

*L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi.*

*In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie*

*(art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011).*

*Nelle società per azioni e in accomandita per azioni controllate/partecipate da enti territoriali, è tenuto alla prescritta asseverazione il soggetto cui è attribuita la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c..*

*Nelle società a responsabilità limitata controllate/partecipate da enti territoriali, ove non sia obbligatoria la nomina del revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 2477, co. 2, c.c., è rimessa all'autonomia statutaria la facoltà di designare un organo di controllo.*

*Per le aziende speciali e le istituzioni, occorre far richiamo all'art. 114, co. 7, del d.lgs. n. 267/2000 che prevede, per le prime, un apposito organo di revisione e per le seconde che l'organo di revisione dell'ente locale eserciti le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.*

*In caso di mancata individuazione, nello statuto della società a responsabilità limitata o del consorzio, di un organo di controllo, spetta all'ente territoriale socio individuare, all'interno dell'organismo, il soggetto chiamato ad asseverare la nota informativa attestante i reciproci rapporti debitori e creditori, senza previsione di compensi aggiuntivi”.*

**3.** Conclusivamente, la Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sulle criticità sopra evidenziate con lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Giacciano con Baruchella (RO):

1. rileva la mancata adozione, nell'esercizio 2017, di specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinario svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari e l'avvenuto superamento della criticità nell'esercizio 2018. Richiama, per il futuro, l'attenzione dell'Ente sull'importanza dell'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché dell'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi, atta a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
2. riscontra, nei termini di cui in parte motiva (punto 2.2.2), incongruenze tra i dati riportati nella Banca dati unitaria BDAP e quelli valorizzati nei documenti della RGS ai fini della verifica del rispetto del saldo-obiettivo. Sollecita, per il futuro gli Organi, a vario titolo coinvolti nella costruzione e redazione dei documenti di bilancio e dei connessi adempimenti, a porre maggiore attenzione ed accortezza nell'espletamento di dette funzioni. Richiama, quindi, l'attenzione sull'importanza della correttezza dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche;
3. riscontra, nei termini di cui in parte motiva (punto 2.2.3), un non soddisfacente grado

di autonomia finanziaria, una certa sofferenza nella capacità di riscossione dell'Ente, sia in c/competenza che in c/residui, nonché in competenza relativamente alle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria. Raccomanda a tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, di intraprendere le conseguenti azioni e di vigilare sull'andamento del fenomeno in vista anche della adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

4. rileva l'accertamento per cassa delle entrate per recupero evasione IMU, limitatamente all'esercizio finanziario 2017. Richiama per il futuro, il Comune, ad un pedissequo rispetto delle statuizioni di cui all'All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;
5. rileva la mancata valorizzazione della giacenza di cassa vincolata al 1° gennaio di ciascuno degli esercizi finanziari considerati;
6. rileva che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per entrambi gli esercizi finanziari 2017 e 2018 è positivo (+19,74 gg per il 2017 e + 23,11 gg per il 2018). Raccomanda all'Ente di intraprendere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'Ente stesso alle conseguenze risarcitorie;
7. rileva l'assenza della doppia asseverazione in alcuni prospetti conciliativi dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e propri organismi partecipati. Richiama l'Amministrazione, nei termini di cui in motivazione, sugli obblighi di controllo legati alla natura pubblica delle risorse utilizzate;
8. rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Giacciano con Baruchella (RO).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 22 luglio 2021.

Il Magistrato Relatore

Il Presidente

F.to digitalmente Brandolini Elena

F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 23 agosto 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini